



S.C. AFFARI GENERALI E PATRIMONIO - 260 REG.DEC.

**OGGETTO: Convenzione con l'Organizzazione di volontariato "Insù Associazione Giovani Diabetici Sezione di Trieste ODV" con Organizzazioni di Volontariato e/o Associazioni di Promozione Sociale ex art. 56 del d.lgs 117/2017 per la realizzazione di progettualità nell'ambito della S.C. Pediatria Area Isontina – supporto a pazienti diabetici.**

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA  
GIULIANO ISONTINA**

**DECRETO  
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemilaventiquattro**  
il giorno tre del mese di **APRILE**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**dott. Antonio Poggiana**

**nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019**

OGGETTO: Convenzione con l'Organizzazione di volontariato "Insù Associazione Giovani Diabetici Sezione di Trieste ODV" con Organizzazioni di Volontariato e/o Associazioni di Promozione Sociale ex art. 56 del d.lgs 117/2017 per la realizzazione di progettualità nell'ambito della S.C. Pediatria Area Isontina – supporto a pazienti diabetici.

PREMESSO CHE con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale", così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata la costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

ATTESO CHE con D.G.R. FVG n. 2266 dd. 27.12.2019 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

VISTO il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m.i. di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO CHE con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO altresì che il dec. ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

APPURATO CHE, con decreto n. 86 dd. 8.02.2024, che qui si intende integralmente richiamato, è stata approvata apposita comunicazione con cui rendere noto alle Organizzazioni di Volontariato e alle Associazioni di Promozione Sociale l'interesse dell'ASUGI di dare attuazione alla realizzazione di una progettualità nell'ambito della S.C. Pediatria Area Isontina – supporto a pazienti diabetici in linea con la proposta dell'Associazione "Insù Associazione Giovani Diabetici Sezione di Trieste ODV" mediante la stipula di apposita convenzione, secondo gli allegati ivi annessi;

PRECISATO CHE con il medesimo decreto, ai sensi degli artt. 29-34 del vigente regolamento in tema di rapporti con il terzo settore approvato con decreto n. 846/2023, l'Azienda si è riservata di procedere - previo idoneo provvedimento - direttamente alla stipula di una convenzione con l'Associazione che ha proposto il progetto medesimo se, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione della comunicazione allegata al presente provvedimento nelle sezioni dedicate del sito web istituzionale, non saranno pervenute manifestazioni di interesse;

DATO ATTO CHE la Comunicazione di cui al citato dec. 86/2024 è stata pubblicata nella sezione dedicata del sito web aziendale (Prot. GENASUGI-GEN-2024-0013002/A dd. 13.02.2024), con fissazione del termine ultimo per la presentazione di eventuali manifestazioni di interesse al 28.02.2024;

APPURATO CHE entro il termine ultimo fissato non sono pervenute manifestazioni di interesse;

VERIFICATO che l'Associazione "Insù Associazione Giovani Diabetici Sezione di Trieste ODV" risulta regolarmente iscritta al Registro Unico del Terzo Settore di cui al d.lgs. 117/2017 in qualità di Organizzazione di Volontariato;

RITENUTO pertanto di poter procedere direttamente alla stipula di una convenzione con l'Associazione "Insù Associazione Giovani Diabetici Sezione di Trieste ODV" per la realizzazione di progettualità nell'ambito della S.C. Pediatria Area Isontina – supporto a pazienti diabetici, secondo lo schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITA la disponibilità da parte dell'Associazione Insù, con prot. GENASUGI-GEN-2024-0027434-A dd. 28.03.2024, alla stipula della convenzione, secondo lo schema allegato al presente provvedimento;

PRECISATO CHE, per la realizzazione delle attività oggetto della stipulanda convenzione:

- non derivano oneri a carico di ASUGI;
- l'Azienda consentirà agli operatori dell'Associazione di accedere agli spazi della SC Pediatria Area Isontina, previo accordo con il referente aziendale;

CONSIDERATO necessario delegare il Direttore f.f. della SC Affari Generali e Patrimonio alla sottoscrizione dell'approvanda convenzione, tra l'altro in forza di quanto stabilito con dec. n. 318 dd. 12.04.2023;

RILEVATO che il provvedimento è proposto dal Direttore f.f. della S.C. Affari Generali e Patrimonio, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociosanitari, ciascuno per le materie di propria competenza;

## **IL DIRETTORE GENERALE**

### **DECRETA**

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e riportato, di:

1. stipulare una convenzione ex art. 56 del d.lgs 117/2017 con l'Associazione "Insù Associazione Giovani Diabetici Sezione di Trieste ODV" per la realizzazione di progettualità nell'ambito della S.C. Pediatria Area Isontina – supporto a pazienti diabetici, secondo lo schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che contestualmente si approva;
2. precisare che la convenzione sub 1. avrà durata di due anni decorrenti dalla data di ultima sottoscrizione;
3. confermare il referente per le attività nominato con il dec. 86/2024 individuato nella dott.ssa Danica Dragovic, Direttrice della S.C. Pediatria Gorizia e Monfalcone;
4. delegare il Direttore f.f. della SC Affari Generali e Patrimonio alla sottoscrizione della convenzione sub 1, tra l'altro, in forza di quanto stabilito con dec. n. 318 dd. 12.04.2023 e di tutti gli atti di propria competenza inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

Nessuna spesa deriva dall'adozione del presente provvedimento, che diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 21/92, alla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Antonio Poggiana

Parere favorevole del  
Direttore Sanitario  
dott. Daniele Pittioni

Parere favorevole del  
Direttore Amministrativo  
dott. Eugenio Possamai

Parere favorevole del  
Direttore dei Servizi Sociosanitari  
dott. Giulio Antonini

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 04/04/2024 10:09:29

IMPRONTA: 1980074ED84D2248C0FCCD259EE6E7A14FCC02FC5679E35980858046ABF0545E  
4FCC02FC5679E35980858046ABF0545E587E081DD6648D1779175DC8158C4960  
587E081DD6648D1779175DC8158C4960421DBC7E7712312F6718768FC1B9F500  
421DBC7E7712312F6718768FC1B9F50096A7DED9C749B946591F3139B98F2EE0

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 04/04/2024 10:18:43

IMPRONTA: 51B578E9898E3159313B6F5781D932A8A3C59FD1CC6612072CBFFBC9FF15E31E  
A3C59FD1CC6612072CBFFBC9FF15E31E0A86A4B9006425B229E30895A1F4958C  
0A86A4B9006425B229E30895A1F4958C70137C7FA28A34F4E6F0C3636DDDD4F2  
70137C7FA28A34F4E6F0C3636DDDD4F2A5B0706220B5BAE5B3D466DA9B291CF7

NOME: GIULIO ANTONINI

CODICE FISCALE: NTNGLI66S23L736J

DATA FIRMA: 04/04/2024 10:31:14

IMPRONTA: 18DB8C3F831C12AE3DF0446952193F4E23B9193BDA33A7763D8B899D9A92D338  
23B9193BDA33A7763D8B899D9A92D3382C78BBE32F8EC1B5B6592EFD77B9AD78  
2C78BBE32F8EC1B5B6592EFD77B9AD78C0139497E2388FC55D4B50DDB32157B3  
C0139497E2388FC55D4B50DDB32157B3B005BB938631A34C65352E17D734030D

NOME: DANIELE PITTIONI

CODICE FISCALE: PTTDNL61R10L483B

DATA FIRMA: 04/04/2024 10:53:31

IMPRONTA: 684EAAD0CF15F7EB6B2CA1CB36483A315E60CCC0A0B5C35231C688A6D7ABD25F  
5E60CCC0A0B5C35231C688A6D7ABD25FEBBCC2874DC05B85BE33AA4390C7CBE2  
EBBCC2874DC05B85BE33AA4390C7CBE265B5FAF9C72757E0D7329A20811C5289  
65B5FAF9C72757E0D7329A20811C528958DA8004C8E241D81A31C49D5F701D63

**Convenzione per la realizzazione di progettualità nell'ambito della SC Pediatria Area Isontina - supporto a pazienti diabetici.**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra

**TRA**

**Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina** (C.F. e P. IVA 01337320327) nella persona del dott. \_\_\_\_\_ Direttore f.f. della S.C. Affari Generali e Patrimonio, delegato alla stipula del presente atto dal Direttore Generale e legale rappresentante, giusto decreto n. \_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_, con sede legale in Trieste, via C. Costantinides n. 2, di seguito denominata A.S.U.G.I. o Azienda

**E**

\_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) nella persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima, in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_, di seguito denominata Associazione

**PREMESSO CHE:**

1. in data 24.11.2023 risulta pervenuta una proposta progettuale da parte dell'Organizzazione di volontariato "Insù Associazione Giovani Diabetici Sezione di Trieste ODV" per la realizzazione di attività di supporto ai pazienti con Diabete di Tipo 1 ed alle loro famiglie nel momento dell'esordio della malattia e primo ricovero, continuità nel percorso di gestione della malattia e creazione di una rete tra paziente, famiglia e medici del Reparto di Pediatria dell'Ospedale di Monfalcone con diagnosi di Diabete di tipo 1;
2. la citata Associazione risulta regolarmente iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione "Organizzazioni di Volontariato

con decorrenza dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_;

3. con decreto n. 986 dd. 19.11.2021 come confermato con decreto n. 846 dd.

12.10.2023 l'ASUGI ha approvato il "Regolamento sui rapporti e forme di coinvolgimento degli Enti del terzo settore", disciplinando nello specifico le modalità tramite cui la medesima Azienda può concludere le Convenzioni di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017;

4. con apposita comunicazione approvata con decreto n. 86 dd. 8.02.2024, l'ASUGI ha reso noto il proprio interesse alla realizzazione della progettualità proposta dall'AssociazioneInsù;

5. con decreto n. \_\_\_ dd. \_\_. \_\_.2024, l'ASUGI ha stabilito di prendere atto dell'avvenuta identificazione dell'Organizzazione di volontariato Insù ai fini della stipula della presente convenzione;

tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata si conviene e stipula quanto segue.

**Art. 1 - Oggetto.**

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione, a titolo gratuito per ASUGI e per i destinatari, di attività di supporto ai pazienti con Diabete di Tipo 1 ed alle loro famiglie.

In particolare, l'attività intende favorire:

- a) supporto ai pazienti con Diabete di Tipo 1 ed alle loro famiglie nel momento dell'esordio della malattia e primo ricovero;
- b) continuità nel percorso di gestione della malattia;
- c) la creazione di una rete tra paziente, famiglia e medici del Reparto di Pediatria dell'Ospedale di Monfalcone con diagnosi di Diabete di tipo 1;
- d) il supporto psicologico ai pazienti della SC Pediatria Area Isontina e

alle loro famiglie per mezzo di almeno un professionista abilitato, senza oneri a carico dell'Azienda e dei pazienti/familiari.

**ART. 2 - Articolazione delle attività e sedi.**

L'Associazione si impegna a svolgere le attività oggetto della presente convenzione, per il tramite dei propri operatori, a titolo gratuito per ASUGI e per i destinatari delle attività, in raccordo con il Referente aziendale nonché con gli altri operatori presenti presso la S.C. Pediatria.

Al fine della realizzazione delle attività previste, l'ASUGI consente agli operatori dell'Associazione di accedere agli spazi della SC Pediatria, previo accordo con il referente aziendale.

**ART. 4 - Referenti dell'attività.**

Sono referenti del Progetto:

- per l'ASUGI: il Direttore della S.C. Padiatria;
- per l'Associazione: \_\_\_\_\_.

**ART. 5 - Impegni dell'ASUGI.**

L'ASUGI si impegna:

1. ad assicurare attraverso il proprio Referente, la collaborazione necessaria per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione;
2. stabilire le modalità e consentire l'accesso e l'utilizzo degli spazi e/o attrezzature messi a disposizione dall'Azienda.

**ART. 6 - Impegni dell'Associazione.**

L'Associazione deve:

1. svolgere tutte le attività in raccordo con il Referente aziendale, segnalando al medesimo qualsiasi criticità e/o variazione che dovesse emergere;
2. nel caso di progetto che richieda l'accesso di operatori della



Associazione in ambito ospedaliero, garantire, per ciascun operatore, il certificato vaccinale o il dosaggio anticorpale in relazione alle seguenti patologie: epatite B, morbillo-parotite-rosolia, varicella, vaccinazione antinfluenzale nel periodo stagionale, vaccinazione anti-Covid 19, ulteriori vaccinazioni che dovessero essere necessarie per impedire la propagazione di malattie altamente contagiose, un test Mantoux non anteriore a 12 mesi (o test Interferon-Gamma-TIG);

**3.** ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165", approvato con decreto n. 50 dd. 30.01.2017, che dichiarano di conoscere e accettare;

**4.** ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, di non impiegare, come dipendenti o professionisti, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego presso l'ASUGI persone che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per le predette Aziende sanitarie;

**5.** mantenere le coperture assicurative per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione;

**6.** trasmettere al Referente aziendale prima dell'inizio dell'attività convenzionata l'elenco nominativo degli operatori partecipanti a qualunque titolo alle attività, con indicazione del ruolo, della tipologia dell'attività svolta, nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività da convenzionare, con obbligo di comunicare ogni eventuale variazione.

**ART. 7 - Durata.**

La presente convenzione ha validità di due anni dalla data dell'ultima sottoscrizione ed è eventualmente rinnovabile su espresso accordo delle parti, previa stipula di apposito atto.

**ART. 8 - Recesso, rinuncia e risoluzione.**

Le Parti si riservano, reciprocamente, il diritto di recedere motivatamente, dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi mediante lettera raccomandata A/R o via PEC.

La presente convenzione, inoltre, si intende risolta nei seguenti casi:

- per inadempienze o manchevolezze nella conduzione dell'attività oggetto medesimo, riscontrate e documentate;

- per colpevole infrazione delle clausole la cui osservanza è prevista da norme di legge o dagli articoli della presente convenzione, a pena di risoluzione del rapporto convenzionale.

Nei casi di recesso/risoluzione, l'Associazione non potrà accampare pretese di sorta, impregiudicata restando l'azione di rivalsa da parte dell'ASUGI per eventuali danni e disservizi cagionati all'ASUGI medesima.

**ART. 9 - Responsabilità ed assicurazioni.**

L'Associazione è l'unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell'ambito del Progetto, per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e convenzionali.

L'Associazione è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all'ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigi-

lanza tenendo, comunque, indenne l'ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dalla convenzione, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.

All'uopo, l'Associazione deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all'oggetto della convenzione, ferma restando l'intera responsabilità della medesima Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell'attività svolta.

L'Associazione stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all'attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate. È onere dell'Associazione produrre all'ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.

L'Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'ASUGI per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione e si impegna a manlevare l'ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni,

connessi allo svolgimento dell'attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.

Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell'Associazione, comporteranno l'esclusiva responsabilità della stessa e determineranno, in capo alla medesima, l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

L'ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell'esercizio delle attività svolte dall'Associazione convenzionata.

Le attività, oggetto della presente convenzione, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienico-sanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell'Associazione di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., e nei soli casi in cui espressamente previsto, prima dell'avvio delle attività convenzionate, sarà effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l'eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

**ART. 10 - Persone impiegate nell'attività oggetto della convenzione.**

L'Associazione si impegna a mettere a disposizione un numero congruo di volontari, impiegati all'interno dei diversi settori operativi dell'Associazione stessa, da destinare alle attività oggetto della convenzione, conferendo la propria esperienza specifica, maturata nell'ambito.

L'Associazione dovrà impiegare volontari di sicura moralità, che osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell'ASUGI di età non inferiore

agli anni 18, impegnandosi, nel contempo, a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'ASUGI medesima. I volontari dell'Associazione devono, inoltre, risultare idonei allo svolgimento delle attività, nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia ed essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, in relazione alle attività effettivamente svolte.

Nel caso in cui l'Associazione assuma lavoratori dipendenti o si avvalga di prestazioni di lavoro autonomo, si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

L'Associazione è l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti dei propri operatori e s'impegna, formalmente, ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e normative contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro ed, in particolare, a tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché a rispettare la normativa in materia di lavoratori extracomunitari. Dovrà, in ogni caso, predisporre e controllare che le attività oggetto del rapporto convenzionale vengano svolte nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione, ai fini della tutela dei lavoratori.

L'ASUGI ha, comunque, facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della convenzione all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

**ART. 11 - Tutela dei dati personali.**

Ciascuna delle parti si obbliga, per quanto di propria competenza, a trattare tutti i dati personali eventualmente raccolti nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

L'Associazione garantisce, in qualità di titolare autonomo del trattamento, il rispetto delle normative europee e nazionale ovvero Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (RGPD)" e del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal D. Lgs. n. 101 dd. 10.08.2018, nonché la regolamentazione aziendale afferente la tutela dei dati personali, compresa la nomina, qualora non vi avesse già provveduto, di un D.P.O. (Data Protection Officer), qualora prescritto dalla normativa citata.

Alcun specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta conseguente al comma 2 è dovuta alla Associazione da parte dell'Azienda.

**ART.12 - Codice di comportamento.**

L'Associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62", che dichiara di conoscere e accettare.

**ART. 13 - Foro competente.**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'ambito della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

**ART. 14 - Spese.**

La presente convenzione è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. ed i.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86 e ss.mm. ed ii., con oneri a carico della parte che vi ricorre.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti nelle date delle rispettive firme

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

**Il Direttore ff. della S.C. Affari Generali e Patrimonio**

dott. \_\_\_\_\_

(per espressa delega del dott. Antonio Poggiana)

Per l'Associazione

**Il legale rappresentante**

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 04/04/2024 10:09:27

IMPRONTA: 8311DCC07775012CC64F5F1D69E8A95679932FD742C14113A781A39B836B5BC4  
79932FD742C14113A781A39B836B5BC4659BF408ABF571E2EB0282E0E7673373  
659BF408ABF571E2EB0282E0E767337342682BAF502C6E6D7C6B2FD615AF0ABA  
42682BAF502C6E6D7C6B2FD615AF0ABA9DF4915B4C1350DD02334FD591D5BE6F

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 04/04/2024 10:18:40

IMPRONTA: 439D27DA9929CFBDBDE7B459B617EAC5A1D960E28BCF5A149F5CE2A958EB4D55  
A1D960E28BCF5A149F5CE2A958EB4D55A72722BB86FDE9689E2DD1F0BADD1B4C  
A72722BB86FDE9689E2DD1F0BADD1B4CE0C49337408C0535C03ABBE716C3119B  
E0C49337408C0535C03ABBE716C3119B02D53F4323B72F8998C731F5FA49E8D2

NOME: GIULIO ANTONINI

CODICE FISCALE: NTNGLI66S23L736J

DATA FIRMA: 04/04/2024 10:31:12

IMPRONTA: 207DCDE008266719F75E58CBA8C23A6D2E6FD3637F02D99F5D44EB334852DD89  
2E6FD3637F02D99F5D44EB334852DD89988A1A27EE52B1F38CA31BCF755F05A2  
988A1A27EE52B1F38CA31BCF755F05A2F01C74A07002083E848DD3D52E332A01  
F01C74A07002083E848DD3D52E332A015E81892F0648E78BA151A1C9737F65B1

NOME: DANIELE PITTIONI

CODICE FISCALE: PTTDNL61R10L483B

DATA FIRMA: 04/04/2024 10:53:29

IMPRONTA: 4CAA2AF415C7470ECD33134EECE40B3C31AA1E58287C299BD6E10CCF760BC5D5  
31AA1E58287C299BD6E10CCF760BC5D57CF778A0F8D6EF72F20D727898992A66  
7CF778A0F8D6EF72F20D727898992A6634F79E35B8636007ABD6F48852B3D8BF  
34F79E35B8636007ABD6F48852B3D8BF86C7BFCCD4A0A687B2AE87BCF772E380



S.C. AFFARI GENERALI E PATRIMONIO - 260 REG.DEC.

Si dichiara che il presente decreto n. **260** del **03/04/2024** è conforme all'originale redatto in forma elettronica e sottoscritto digitalmente e archiviato presso la server farm dell'Insiel S.P.A. ed è pubblicato all'Albo dell'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 il su esteso provvedimento è stato pubblicato all'albo telematico dell'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

**Dal 04/04/2024 al 18/04/2024**

**Esecutiva in data 04/04/2024**

**L'INCARICATO**

Debora Iannik